

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 7 GIUGNO 2010, N. 21389: in merito alla etichettatura apposta dal commerciante sulle confezioni di caviale per la vendita e riportanti il codice CITES, l'aggiunta della lettera "o" dopo le tre lettere regolamentari non comporta alcuna incertezza circa la tipologia del prodotto, posto che scrivere "huso" invece di "hus" non può trarre in inganno il consumatore circa la circostanza che si è in presenza di caviale da storione.**

In merito alla etichettatura apposta dal commerciante sulle confezioni di caviale per la vendita e riportanti il codice CITES si evidenzia: «... come il codice sia ripartito in aree distinte tra loro da una barra e come l'inserimento di un carattere in più (la lettera "o" che va a comporre il termine "huso") non comporti in tale contesto la riduzione o compressione delle restanti parti del codice. Questa situazione di fatto non comporta, dunque, la perdita di alcuna delle informazioni che debbono essere presenti nella etichettatura; a ciò si aggiunga che nessuna possibilità di errore deriva per le autorità e per il consumatore dalla presenza per esteso della dizione "huso", identificativa della specie animale contenuta nella confezione, al posto della sigla "hus" che sarebbe prevista.

*Le considerazioni che precedono impongono di qualificare la violazione come mera irregolarità che non offende il bene protetto neppure sotto il profilo del mero pericolo di inganno o di difetto di informazione (per analogo principio si rinvia alla sentenza di questa Sezione, n. 845 del 1998, Maroz, rv 212305), con la conseguenza che il fatto di reato deve ritenersi in concreto non sussistente...».*

---



21389 / 10  
M

# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Onorato Pierluigi	Presidente
Dott. Cordova Agostino	Consigliere
Dott. Petti Ciro	Consigliere
Dott. Amoresano Silvio	Consigliere
Dott. Marini Luigi	Consigliere est.

Registro generale n.  
**33421/2009**

Pubblica udienza del  
**3 Marzo 2010**

Sentenza n. **417**

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**UFFICIO COPIE**

Richiesta copia studio

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

**CARUSO ANTONINO**, nato a Messina il 9 Agosto 1969.

Avverso la sentenza emessa in data **16 Aprile 2009** dal **TRIBUNALE DI GENOVA**, che lo ha condannato alla pena di 7.000,00 euro di ammenda per violazione dell'art.2, comma primo, lett.f) della legge 7 febbraio 1992, n.150.

Fatto accertato il 21 Dicembre 2007.

Sentita la relazione effettuata dal Consigliere **LUIGI MARINI**

Udito il Pubblico Ministero nella persona del **CONS. GIOACCHINO IZZO**, che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio.

Udito il Difensore, **AVV. ANDREA CONTE**, che, previa rinuncia al quarto motivo di ricorso, ha concluso per l'accoglimento dell'impugnazione.

### RILEVA

Il Sig.Caruso è stato condannato dal Tribunale di Genova per avere, quale responsabile del centro commerciale "Metro Cash&Carry", detenuto per la vendita sedici confezioni di caviale prive della prescritta documentazione, e in particolare recanti una errata indicazione del codice CITIES sulle etichette.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto: a) che l'errata indicazione del codice sulle etichette non rappresentasse una mera imprecisione prova di rilievo, ma comportasse l'errata o del tutto incerta indicazione delle caratteristiche del prodotto (tipologia, provenienza, lotto, etc.); b) che tale circostanza integri il reato previsto dal citato art.2 della legge n.150 del 1992; c) che la qualità di responsabile del centro commerciale comporti, in assenza di documentazione circa l'esistenza di deleghe interne o di diverse competenze, l'esistenza della penale responsabilità in capo all'imputato.

Avverso tale decisione il Sig.Caruso propone ricorso per cassazione tramite il Difensore.

Con primo motivo lamenta violazione dell'art.49, comma secondo c.p. e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto tipico; atteso che il codice Cities è composto da diverse sezioni separate da una barra, l'errore commesso nella prima sezione non comporta alcuna conseguenza sulle indicazioni contenute nelle sezioni successive; erra quindi il Tribunale quando afferma che la presenza di una quarta lettera nella prima sezione provoca a catena un errore che travolge le altre sezioni. Ciò premesso, l'aggiunta della lettera "o" dopo le tre lettere regolamentari non comporta alcuna incertezza circa la tipologia del prodotto, posto che scrivere "Huso" invece di "Hus" non può trarre in inganno il consumatore circa la circostanza che si è in presenza di caviale da storione "Huso".

Con secondo motivo lamenta violazione dell'art.2, comma primo, lett.f) della legge 7 febbraio 1992, n.150 per avere erroneamente il Tribunale applicato alla "etichettatura" del prodotto regole e sanzioni che l'art.2 citato prevede con riferimento alla "documentazione". Le "etichette" apposte sulle confezioni alimentari sono definite dall'art.1, comma secondo, lett.a) del d.lgs. 27 gennaio 1992, n.109 e non possono essere confuse con la "documentazione" che accompagna il prodotto nei passaggi dal produttore fino al momento della detenzione per la vendita; inoltre, l'etichetta viene apposta dal commerciante per fornire informazioni all'acquirente finale, mentre la documentazione ha riferimento al rapporto con l'autorità pubblica da parte dei soggetti produttori e commercianti. Estendere all'etichettatura le previsioni normative relative alla documentazione costituisce forma di analogia *in malam partem*, non consentita in sede penale.

Con terzo motivo lamenta violazione dell'art.42 c.p. per avere il Tribunale, con inammissibile inversione dell'onere probatorio, censurato il fatto che l'imputato non abbia prodotto documentazione interna all'azienda che individui un diverso soggetto responsabile del controllo sulle etichette, mentre l'esistenza di una posizione comportante responsabilità penale è elemento che deve essere provato dall'accusa e che l'imputato ha efficacemente contrastato attraverso la testimonianza del Sig.Fortuna, dalla quale emerge che i direttori dei punti vendita non hanno alcuna competenza in ordine agli acquisti delle merci ed alle loro caratteristiche.

Infine, il ricorrente chiede che in caso di conferma della decisione impugnata la Corte voglia revocare il beneficio della non menzione della condanna, comportando questo in concreto un regime pregiudizievole.

### OSSERVA

Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento nella parte in cui evidenzia come la metodologia di redazione del codice CITIES esclude che sussistano la indeterminatezza delle indicazioni in esse contenute e la concreta offensività della condotta, anche sotto il profilo del mero pericolo.

Correttamente il ricorrente evidenzia come il codice sia ripartito in aree distinte tra loro da una barra e come l'inserimento di una carattere in piu' (la lettera "o" che va a comporre il termine "huso") non comporti in tale contesto la riduzione o compressione delle restanti parti del codice. Questa situazione di fatto non comporta, dunque, la perdita di alcuna delle informazioni che debbono essere presenti nella etichettatura; a ciò si aggiunga che nessuna possibilità di errore deriva per le autorità e per il consumatore dalla presenza per esteso della dizione "huso", identificativa della specie animale contenuta nella confezione, al posto della sigla "hus" che sarebbe prevista.


Le considerazioni che precedono impongono di qualificare la violazione come mera irregolarità che non offende il bene protetto neppure sotto il profilo del mero pericolo di inganno o di difetto di informazione (per analogo principio si rinvia alla sentenza di questa Sezione, n.845 del 1998, Maroz, rv 212305), con la conseguenza che il fatto di reato deve ritenersi in concreto non sussistente in concreto .


Per le considerazioni che precedono, la sentenza deve essere annullata senza rinvio.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio al sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma il 3 Marzo 2010

Il Estensore  


Il Presidente  


DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
II - 7 GIU. 2010  
IL CANCELLIERE C1  
(Paolo Mensurati)



